



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

Ai dipendenti del Settore IV – Urbanistica e LL.PP.

LORO SEDE

e p.c. **Al Sindaco**

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Urbanistica

All'Assessore ai LL.PP.

LORO SEDI

OGGETTO: Dipendenti pubblici e doppio lavoro. Indicazioni

Con la presente spiace comunicare che sono pervenute allo scrivente alcune segnalazioni di dipendenti visti espletare attività lavorative incompatibili con la condizione di dipendenti del Comune di Fondi cui risultano legali da un rapporto di esclusività.

Tali segnalazioni, non possono essere ignorate ed impongono di fornire, in via cautelativa, le indicazioni che seguono utili ad evitare l'incorrere nell'irrogazione delle prescritte sanzioni.

Venendo dunque al merito rileva che i **pubblici dipendenti non possono svolgere un secondo lavoro**, a pena di sanzioni che possono arrivare anche al licenziamento. Il divieto è sancito dalla legge [1] e trova conferma anche nelle sentenze della magistratura contabile [2].

L'articolo 60 del DPR 03/1957 e l'articolo 53 del Testo unico del pubblico impiego stabiliscono che i dipendenti pubblici non possono:

- Assumere impieghi presso datori di lavoro privati;
- Assumere cariche in società aventi scopo di lucro;
- Esercitare attività di carattere commerciale o industriale;
- Svolgere incarichi retribuiti non attribuiti dall'amministrazione di appartenenza.

Il divieto, è bene precisarlo, non è assoluto, ben potendo i dipendenti pubblici svolgere alcune attività qualora ottengano la preventiva autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza. In ciò si sostanzia, appunto, il dovere di esclusività dianzi citato che vieta al dipendente pubblico di svolgere il doppio lavoro senza aver prima ottenuto l'autorizzazione dal datore di lavoro.

L'autorizzazione da parte dell'amministrazione può essere concessa qualora il rapporto di impiego sia a tempo parziale, e impegni il 50% del tempo rispetto all'incarico a tempo pieno. In questi casi, in linea di massima, per il pubblico dipendente è possibile svolgere una seconda attività, perché ciò potrebbe impegnarlo nelle ore libere. E', tuttavia, necessario che l'amministrazione svolga preliminarmente un controllo sulla natura del secondo lavoro che il dipendente vorrebbe svolgere subordinando l'autorizzazione alla verifica della compatibilità dello stesso con il ruolo ricoperto dal lavoratore all'interno dell'Ente.

In sintesi, occorre accertare che il secondo lavoro:

- **Non sia contrario alla legge;**
- **Non comporti conflitti di interesse tale da pregiudicare l'imparzialità del dipendente;**



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

- **Non comprometta l'impegno e l'efficienza del dipendente nello svolgimento del suo lavoro presso l'amministrazione.**

Vi sono, poi, dei casi particolari in cui, per la natura o l'ambito in cui la seconda attività viene svolta, vi è certezza, a priori, che essa non sia in contrasto con la legge, non violi il dovere di imparzialità e non distraga il pubblico dipendente dalle mansioni svolte presso l'amministrazione.

L'autorizzazione pertanto non serve per [3]:

- Gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- La percezione di profitti derivanti da opere dell'ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore (si pensi al pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d'autore);
- La partecipazione a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori;
- Gli incarichi per i quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate. Ovviamente il rimborso spese è cosa diversa dal compenso;
- I casi in cui il dipendente, per lo svolgimento dell'incarico, è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Sono, queste, situazioni in cui il lavoratore non riveste, sia pure per qualche tempo, un ruolo attivo nell'amministrazione alla quale appartiene;
- Coloro che lavorano presso sindacati, se si tratta di incarichi conferiti dalle stesse organizzazioni;
- Le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quelli di docenza e di ricerca scientifica.

Diverse e più gravi sono le sanzioni per il dipendente pubblico che svolge il secondo lavoro senza chiedere l'autorizzazione: in questo caso la retribuzione riconosciuta per il secondo impiego andrà versata nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre se il giudice accerta che dal secondo lavoro è derivato un danno in capo all'amministrazione pubblica, il dipendente sarà anche condannato a risarcire i danni.

Casi di divieto

La legge prevede che i pubblici dipendenti non possono:

- Lavorare alle dipendenze di datori lavoro privati. Il divieto si comprende, in considerazione del fatto che potrebbe venir meno l'imparzialità del pubblico dipendente, nonché la sua diligenza nello svolgimento delle mansioni ricoperte presso la pubblica amministrazione. Infatti, l'operato di quest'ultima deve essere caratterizzato dall'imparzialità, e il dipendente in questione potrebbe essere portato a favorire il secondo datore di lavoro, qualora se ne presentasse l'occasione. Inoltre, un rapporto di lavoro privato richiede spesso tempo ed energie, che potrebbero essere sottratte all'attività principale del lavoratore;
- Rivestire cariche in società aventi scopo di lucro. Si pensi, ad esempio, a un dipendente comunale che sia componente del consiglio di amministrazione di una società che si occupa dello smaltimento di rifiuti: il rischio sarebbe quello che cerchi di orientare l'operato dell'amministrazione alla quale appartiene, in modo da favorire la ditta che contribuisce a gestire;



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

- Svolgere attività di carattere commerciale o industriale. In questo caso, la tentazione potrebbe essere, per il pubblico dipendente, quella di distrarsi dal lavoro (tanto lo stipendio è assicurato), per impegnare le sue energie nello sviluppo dell'attività privata;
- Svolgere incarichi retribuiti che non provengano dall'amministrazione di appartenenza. Anche in questo caso, il rischio è che venga compromessa l'imparzialità del dipendente (secondo il soggetto da cui proviene l'incarico), oltre al suo impegno nel lavoro presso la pubblica amministrazione.

Tutto quanto sopra premesso, si invitato le SS.LL. alla scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra fornite e ad astenersi dal porre in essere attività suscettibili di rientrare in alcuna delle ipotesi di cui sopra consapevoli che, in difetto, ove il fatto non costituisca più grave reato, verranno adottate senza indugio tutte le misure di legge.

[1] Corte dei Conti, sent. n.216/2014

[2] Art. 60 DPR n. 3/1957;

[3] D.lgs 165/2001

Fondi 03.12.2019

Il Dirigente Settore IV
Arch. Pianese Bonaventura